

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1836 del 11/04/2019
Oggetto	SUBENTRO NELLA COINTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON SCARICO IN COMUNE DI FISCAGLIA (FE), VIA MATRANA 36. RICHIEDENTE FLOREA ALIONA. PROC. FE16T0019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1891 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: SUBENTRO NELLA COINTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON SCARICO IN COMUNE DI FISCAGLIA (FE), VIA MATRANA 36. RICHIEDENTE FLOREA ALIONA. PROC. FE16T0019.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di

aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite agli attuali Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la concessione demaniale vigente - codice FE16T0019, rilasciata con proprio atto 2819/2017 ai sigg. Ravasini Marco C.F.: RVSMRC83E06G916W, Bisi Luigi C.F.: BSILGU56D29F198J, Piovan Savina C.F.: PVNSVN50A55C500D, Bui Nicola C.F.: BUINCL73E06D548V e Bui Fabia C.F.: BUIFBA74D59D548H in solido, per l'occupazione con un manufatto di scarico acque depurate diam. 100, argine destro del Po di Volano, nel Comune di Fiscaglia (FE), area censita catastalmente al Foglio 50, mappali 133 e 134 del comune medesimo;

-l'istanza, assunta al Prot. n. PGFE/2018/5486 del 09/05/2018, presentata dalla sig.ra Florea Aliona, nata a Cahul (Moldavia) il 06/12/1977, C.F. FLRLNA77T46Z140U, con la quale viene richiesta la cointestazione nella titolarità della suddetta concessione demaniale in luogo del sig. Ravasini Marco, a seguito di compravendita dell'immobile sito in via Matrana 36, Fiscaglia, avvenuta con rogito rep. n. 70683 del 04/12/2017, allegato all'istanza come causale della stessa;

-la nota autografa del sig. Marco Ravasini del 14/05/2018, agli atti di questo Servizio, con la quale rinuncia alla cointestazione della concessione FE16T0019, in quanto non più usufruttuario dello scarico in seguito alla vendita dell'immobile già di sua proprietà alla sig.ra Florea Aliona;

Richiamati quindi:

- le disposizioni di cui alla propria determinazione n. 2819 del 01/06/2017, i cui contenuti si riconfermano integralmente;

- il disciplinare tecnico, allegato alla determinazione n. 2819/2017 sopra citata e contenente le prescrizioni idrauliche per l'esercizio della concessione FE16T0019 ai sensi R.D. 523/1904, la cui validità è stata confermata dalla competente ARSTePC con nota n. PG.2018.45427 del 02/10/2018 e che si allega come parte integrante al presente atto, con la variante di nominativo in argomento;

Dato atto che:

- l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di subentro nella cointestazione della concessione in oggetto, stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. è stato corrisposto in data 28/03/2018 dalla sig.ra Florea Aliona;

- il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. per il manufatto di scarico di acque depurate è definito in € 133,01 per l'annualità 2019, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 2819/2017, i concessionari originariamente cointestati risultano in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino alla data del 31/12/2017, mentre per l'annualità 2018 risultano corrisposti € 44,00 dal cointestatario uscente, sig. Marco Ravasini, per cui i concessionari all'epoca cointestati, nel rispetto dell'art. 20 del R.D. 1775/1933, devono corrispondere in solido, a completamento del canone 2018, la quota parte di € 87,37, comprensiva degli interessi legali dovuti in quanto il canone non è stato interamente versato entro la data del 31 marzo come prescritto dalla L.R. 2/2015;

- i concessionari sono tenuti altresì al pagamento in solido del canone relativo all'annualità 2019 di cui sopra, valido fino al 31/12/2019 entro il 31 marzo 2019;

- il disciplinare tecnico allegato alla bozza di atto di subentro, è stato sottoscritto dalla subentrante, nonché da tutti i cointestati permasti come concessionari in data 28/03/2019 ed è conservato agli atti del competente SAC; tale sottoscrizione da parte di tutti i precedenti cointestati va considerata anche come assenso degli stessi al subentro della sig.ra Florea Aliona in luogo del sig. Ravasini Marco nella concessione in argomento;

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla cointestazione nella titolarità della concessione FE16T0019 per occupazione di area demaniale con manufatto di scarico richiesta dalla sig.ra Florea Aliona, con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al subentro nella concessione vigente per l'occupazione di demanio idrico con manufatto di scarico di acque depurate, rilasciata con proprio atto n. 2819/2017 ai sigg. Ravasini Marco C.F.: RVSMRC83E06G916W, Bisi Luigi C.F.: BSILGU56D29F198J, Piovan Savina C.F.: PVN-SVN50A55C500D, Bui Nicola C.F.: BUINCL73E06D548V e Bui Fabia C.F.: BUIFBA74D59D548H, consistente nella cointestazione della suddetta concessione alla sig.ra Florea Aliona nata a Cahul (Moldavia) il 06/12/1977, C.F. FLRLNA77T46Z140U e residente in via Matrana 36, Fiscaglia in luogo del sig. Ravasini Marco per compravendita dell'immobile cui pertiene la concessione;

2. di richiamare e confermare, per tutto quello non espressamente indicato nel presente provvedimento amministrativo, quanto già disposto con la concessione n. 2819 del 01.06.2017;

3. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono quelle contenute nell'allegato disciplinare tecnico, che ripropone i contenuti di cui alla determinazione 2819/2017 e viene rinnovato nei nominativi dei cointestati ed è parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dalla subentrante nella cointestazione in data 26/03/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

5. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. n. 2819/2017, i canoni richiesti per il periodo di validità della concessione sono stati regolarmente corrisposti fino al 31/12/2018 dopo il versamento, eseguito in data 22/03/2019 mediante c.c.p., dell'importo di quota parte di € 87,37, comprensivo degli interessi legali dovuti. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 della parte Entrate del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2019;

6. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 133,01 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015, mentre i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). I concessionari dovranno, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che i concessionari devono corrispondere in solido i canoni annui entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione ed effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire altresì che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che i concessionari hanno corrisposto in solido alla Regione Emilia Romagna il canone fissato per l'anno 2019 in € 133,01, in data 22/03/2019 mediante c.c.p.. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

11. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

12. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico della subentrante è conservato presso

l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata ai concessionari copia semplice;

14. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE16T0019 a favore, in solido, del Sig. Bisi Luigi C.F.: BSILGU56D29F198J, del Sig. Bui Nicola C.F.: BUINCL73E06D548V, della Sig.ra Bui Fabia C.F.: BUIFBA74D59D548H, della Sig.ra Piovan Savina C.F.: PVNSVN50A55C500 e della sig.ra Florea Aliona C.F.: FLRLNA77T46Z140U.

Art. 1 -Oggetto

I Sigg. Bisi Luigi, Piovan Savina, Bui Nicola, Bui Fabia e Florea Aliona, di seguito nominati i concessionari, sono autorizzati ad occupare una porzione di area del demanio idrico con un manufatto di scarico acque depurate diam. 100, argine destro del Po di Volano.

L'area richiesta è catastalmente ubicata in località Migliarino, nel Comune di Fiscaglia al Fg. 50 fronte mapp. 134.

Art. 2 -Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

a) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano -sede di Ferrara.

b) Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubazione interrata ed eventualmente protetta da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche e ambientali e confluyente nel corpo idrico ad una quota non inferiore a m 0,30 dalla superficie del pelo libero (o dalla quota 0,00 slm, nel caso di corpo idrico soggetto a ingressione marina).

c) In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione (i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni del gestore la navigazione nel caso di opera su tratti navigabili del reticolo idraulico).

d) La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

e) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto.

f) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente

Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

g) Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano -sede di Ferrara.

h) I concessionari sono consapevoli che l'area dove insiste il manufatto di scarico è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

i) I concessionari sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei Richiedenti qualora non abbiano provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

j) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

k) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico dei concessionari; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

l) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

m) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte dei concessionari a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, i concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

n) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 -Prescrizioni generali

I concessionari dovranno provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4-Revoca e decadenza

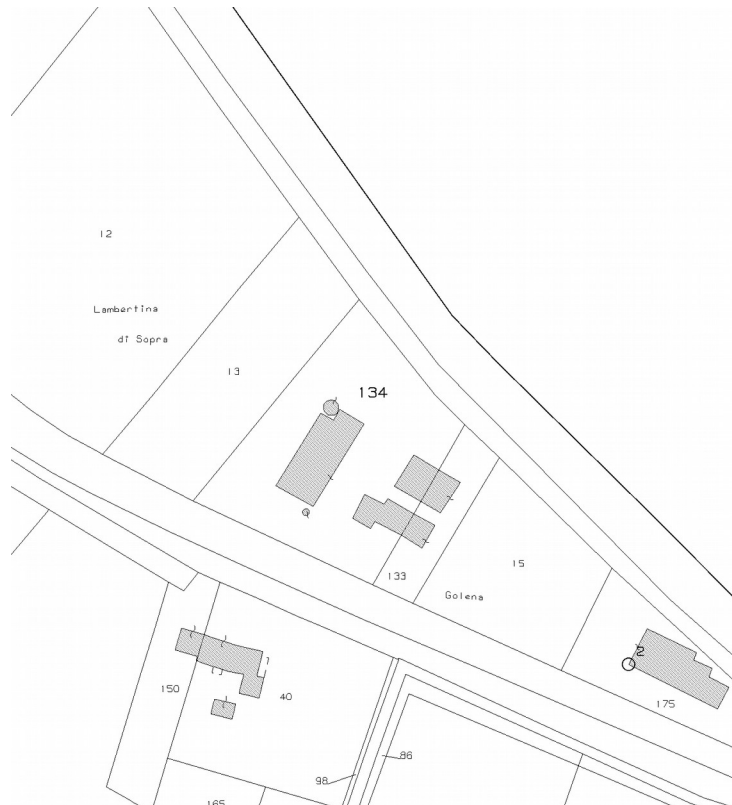
La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5-Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora i concessionari non provvedano nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.